Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Commissione di alta vigilanza della previdenza professionale CAV PP

CAV PP

Commissione di alta vigilanza della previdenza professionale

Rapporto di attività 2012

al Consiglio federale

Rapporto di attività 2012

della
Commissione di alta vigilanza
della previdenza professionale CAV PP

secondo l'articolo 64a capoverso 3 LPP

Impressum

Editrice Commissione di alta vigilanza della previdenza professionale CAV PP
Casella postale 7461
3001 Berna
www.oak-bv.admin.ch

Realizzazione BBF AG, Basilea

Foto pag. 9 e 11: CME; titolo: Shutterstock

Indice

1 Premessa del presidente 7

2 La Commissione di alta vigilanza della previdenza professionale CAV PP 8

2.1 Situazione iniziale 8

2.2 Commissione 8
2.2.1 Composizione della Commissione 8
2.2.2 Compiti legali 9
2.2.3 Orientamento e obiettivi strategici 9
2.2.4 Metodo di lavoro e frequenza delle sedute 9
2.2.5 Dialogo con le principali parti interessate 10

2.3 Segreteria 10
2.3.1 Costituzione della Segreteria nel corso del 2012 10
2.3.2 Organizzazione della Segreteria 11

3 Temi salienti del 2012 13

3.1 Miglioramento della sicurezza del sistema 13
3.1.1 Direttive e comunicazioni della CAV PP 13
3.1.2 Avvio dell'attività d'ispezione 13

3.2 Trasparenza 13
3.2.1 Situazione finanziaria degli istituti di previdenza alla fine del 2011 13
3.2.2 Situazione finanziaria degli istituti di previdenza: nuova base di valutazione 13
3.2.3 Spese di amministrazione del patrimonio del secondo pilastro 14

3.3 *Governance* 14
3.3.1 Finanziamento degli istituti di previdenza degli enti di diritto pubblico 14
3.3.2 Tasso d'interesse nullo o ridotto nonostante un grado di copertura superiore al 100% 15
3.3.3 Direttive sull'abilitazione dei periti in materia di previdenza professionale 16
3.3.4 Ottimizzazione del rapporto dell'ufficio di revisione 16

3.4 Indipendenza 16
3.4.1 Indipendenza del consiglio di amministrazione delle autorità di vigilanza regionali 16

4 Vigilanza operativa 17

4.1 Vigilanza sulle autorità di vigilanza regionali 17
4.1.1 Ispezioni 17
4.1.2 Esame dei rapporti annuali 17
4.1.3 Incontri regolari 17

4.2 Vigilanza diretta 17
4.2.1 Vigilanza diretta della CAV PP 17
4.2.2 Fondazioni d'investimento 17
4.2.3 Istituto collettore 18
4.2.4 Fondo di garanzia 19

4.3 Abilitazione dei periti in materia di previdenza professionale 19

5 Prospettive e obiettivi 2013 20

5.1 Vigilanza sul sistema 20

5.2 *Governance* e trasparenza 20

5.3 Vigilanza diretta 20

5.4 Amministratori patrimoniali indipendenti 21
5.4.1 Urgente necessità di coordinamento 21

5.5 La CAV PP quale autorità 22

6 Statistiche 23

6.1 La CAV PP quale autorità 23
6.1.1 Organigramma 23
6.1.2 Organico 24
6.1.3 Conto annuale della CAV PP al 31 dicembre 2012 24

6.2 Regolamentazione 25
6.2.1 Direttive 25
6.2.2 Comunicazioni 25
6.2.3 Indagini conoscitive 25

6.3 Vigilanza sul sistema 26

6.4 Vigilanza diretta 28

7 Abbreviazioni 30

1
Premessa del presidente

Il secondo pilastro della previdenza svizzera per la vecchiaia è confrontato con grandi sfide. Il perdurare, ormai da anni, di tassi d'interesse bassi e la perdita di fiducia nelle soluzioni proposte dalla politica continuano a determinare un quadro dalle prospettive incerte. Oltre alla difficile situazione economica, che costituisce una grave minaccia anche per la Svizzera, i principali rischi per il sistema della previdenza professionale consistono nell'evoluzione demografica e in alcuni problemi endogeni mai risolti.

La neocostituita Commissione di alta vigilanza della previdenza professionale (CAV PP) è di conseguenza chiamata a tutelare gli interessi finanziari degli assicurati nel settore del secondo pilastro, con senso di responsabilità e soprattutto con lungimiranza.

Concretamente, ciò significa che la CAV PP deve operare sulla base di un'attività di vigilanza uniforme basata sui rischi, il che presuppone un sensibile miglioramento delle basi di dati attualmente disponibili. Per questo motivo, la CAV PP ha uniformato i parametri rilevati per gli istituti di previdenza e, soprattutto, ha fortemente accelerato questo processo. Ora, per esempio, i parametri relativi alla chiusura di un esercizio devono essere rilevati già nel corso del primo trimestre dell'anno successivo. Inoltre, soprattutto grazie al rilevamento del tasso d'interesse tecnico e di altri valori chiave, è finalmente possibile effettuare un vero confronto tra i gradi di copertura dei singoli istituti di previdenza.

In quanto autorità esecutiva, la CAV PP opera nel quadro delle leggi vigenti. Se queste ultime non sono adeguate, la vigilanza, per quanto ben organizzata, non può che avere un'efficacia limitata. È pertanto fondamentale che il legislatore provveda per tempo ad adeguare il sistema della previdenza professionale, in particolare per quanto riguarda i parametri tecnici stabiliti dalla legge.

Nel suo primo anno di attività, la CAV PP si è innanzitutto concentrata sul completamento dell'organico nonché sull'individuazione e sulla prioritarizzazione delle sfide incombenti. Parallelamente, adottando decisioni fondamentali in materia di trasparenza, *governance* e indipendenza, si è sin dall'inizio mostrata determinata a contribuire al miglioramento della sicurezza del sistema, della garanzia della qualità e della certezza del diritto.

Per garantire il funzionamento a lungo termine del secondo pilastro, sono necessari l'impegno e la buona volontà di tutti gli attori coinvolti. Allo stesso tempo, è indispensabile che la CAV PP possa operare come autorità di vigilanza indipendente da interessi politici ed economici particolari e mettere le proprie conoscenze tecniche a disposizione di tutti i gruppi d'interesse. Per questo motivo, la CAV PP, sin dall'inizio ha cercato il dialogo con tutti gli attori interessati e si è adoperata per svolgere il proprio lavoro con il sostegno di un'ampia rete economica, scientifica e politica.

Dr. Pierre Triponez

2
La Commissione di alta vigilanza della previdenza professionale CAV PP

2.1 Situazione iniziale

Attribuita al Consiglio federale sin dall'entrata in vigore della LPP nel 1985, dal 1° gennaio 2012 la competenza per l'alta vigilanza è stata trasferita alla CAV PP, istituita nel quadro della riforma strutturale della previdenza professionale come commissione decisionale extraparlamentare indipendente.

La riforma strutturale, adottata dal Parlamento il 19 marzo 2010, ha introdotto requisiti più severi in materia di trasparenza, *governance*, e indipendenza degli attori del secondo pilastro e ha sancito una separazione delle competenze nel sistema di vigilanza. La vigilanza diretta compete ora alle autorità di vigilanza regionali del luogo in cui gli istituti di previdenza hanno sede e non più, come sinora, alla Confederazione. Il passaggio del testimone sarà perfezionato entro la fine del 2014. Dal 1° gennaio 2012, l'alta vigilanza su tali autorità è esercitata esternamente dall'Amministrazione federale centrale dalla CAV PP e non è più vincolata dalle istruzioni del Parlamento e del Consiglio federale. La CAV PP è inoltre responsabile della vigilanza diretta sulle fondazioni d'investimento nonché sul Fondo di garanzia e sull'Istituto collettore.

Le attività della CAV PP sono interamente finanziate attraverso tasse. La vigilanza nella previdenza professionale non vuole più essere impostata esclusivamente sulla repressione, bensì seguire vieppiù approcci prudenziali, basati sui rischi. Vista la grande importanza della previdenza professionale per la politica sociale e la sua crescente complessità, è indispensabile instaurare una prassi di alta vigilanza flessibile ed efficiente, che tenga conto degli sviluppi attuali e futuri.

I membri della Commissione di alta vigilanza devono essere esperti indipendenti. La loro nomina, così come l'approvazione del regolamento di organizzazione e di gestione della CAV PP, è di competenza del Consiglio federale. La CAV PP dispone di una segreteria professionale dotata delle necessarie risorse e competenze tecniche. In qualità di autorità di vigilanza, è sua responsabilità garantire un'esecuzione uniforme della legge operando nel quadro delle leggi vigenti. I lavori legislativi nel settore della previdenza professionale e lo sviluppo del sistema rimangono di competenza dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS).

La previdenza professionale è regolamentata in modo relativamente rigido. La CAV PP è consapevole che ogni ulteriore regolamentazione comporta oneri supplementari per gli enti sottoposti alla vigilanza, generando costi che, in ultima istanza, vanno a carico degli assicurati. La Commissione di alta vigilanza ha pertanto deciso di esercitare la propria attività di regolamentazione concentrandosi soprattutto sull'efficacia nel lungo periodo e tenendo sempre presente il rapporto costi-benefici.

2.2 Commissione

2.2.1 Composizione della Commissione

La CAV PP è composta da un minimo di sette a un massimo di nove membri, nominati dal Consiglio federale per un mandato di quattro anni. Gli otto membri che attualmente la compongono resteranno in carica sino alla fine del 2015. Ogni parte sociale ha diritto a un rappresentante. I membri della Commissione svolgono la loro attività a titolo accessorio con un grado di occupazione del 20% fatta eccezione per la vicepresidente e il presidente, occupati rispettivamente al 40 e al 60%.

- **Pierre Triponez, Dr. iur., presidente**
  ex consigliere nazionale, ex direttore dell'Unione svizzera delle arti e mestieri USAM
- **Vera Kupper Staub, Dr. oec. publ., vicepresidente**
  ex responsabile della divisione investimenti della cassa pensioni della Città di Zurigo, ex membro della presidenza dell'Associazione svizzera delle istituzioni di previdenza ASIP
- **André Dubey, Prof. Dr. prof. honoraire**
  professore emerito dell'Università di Losanna (dipartimento di scienze attuariali)

da sinistra: Aldo Ferrari, Thomas Hohl, Catherine Pietrini, Pierre Triponez, Vera Kupper Staub, Dieter Sigrist, Peter Leibfried, André Dubey

- **Aldo Ferrari, specialista in assicurazioni sociali dipl. fed.**
  rappresentante dei lavoratori, membro del Comitato direttore di UNIA
- **Thomas Hohl, Dr. iur.**
  ex direttore della Cassa pensioni Migros, ex membro della presidenza dell'Associazione svizzera delle istituzioni di previdenza ASIP
- **Peter Leibfried, Prof. Dr. oec.**
  professore di auditing e accounting all'Università di San Gallo, membro del comitato di esperti della Fondazione per le raccomandazioni concernenti la presentazione dei conti SWISS GAAP RPC
- **Catherine Pietrini, esperta in assicurazioni di pensione dipl.**
  ex attuaria senior presso Pittet Associés
- **Dieter Sigrist, Dr. iur.**
  rappresentante dei datori di lavoro, ex segretario di diverse associazioni padronali

2.2.2 Compiti legali

La CAV PP ha il compito di garantire un'attività di vigilanza uniforme nel sistema di vigilanza decentralizzato. Ha pertanto la competenza di emanare direttive di carattere generale su questioni attinenti alla vigilanza o, all'occorrenza, di prendere provvedimenti nei confronti di singole autorità di vigilanza affinché eliminino i vizi riscontrati. In settori specifici, la CAV PP può, dopo aver sentito gli ambienti interessati, stabilire le norme necessarie per l'attività di vigilanza. Inoltre, ha la facoltà di impartire istruzioni agli uffici di revisione e ai periti in materia di previdenza professionale, e di decidere in merito alla concessione e al ritiro dell'abilitazione a questi ultimi.

La CAV PP non ha per contro il diritto di impartire istruzioni direttamente agli istituti di previdenza, né dispone di strumenti di vigilanza nei confronti delle persone e delle istituzioni incaricate di amministrare patrimoni di previdenza.

La CAV PP, infine, esercita la vigilanza diretta sul Fondo di garanzia, sull'Istituto collettore e sulle fondazioni d'investimento, che, insieme, amministrano fondi di previdenza per circa 100 miliardi di franchi.

2.2.3 Orientamento e obiettivi strategici

Nell'anno in esame, la CAV PP ha definito il proprio orientamento strategico. Il suo obiettivo primario consiste nel tutelare con senso di responsabilità e lungimiranza gli interessi finanziari degli assicurati nel secondo pilastro onde rafforzare la fiducia nella previdenza professionale.

A tale scopo, pone l'accento sulla necessità di salvaguardare il sistema della previdenza professionale per le generazioni future. Con le sue misure e le sue decisioni, che si inseriscono in un contesto macroeconomico a lungo termine, la CAV PP è fermamente intenzionata a contribuire al costante miglioramento della sicurezza del sistema.

Concretamente, la CAV PP si è posta i seguenti obiettivi strategici:

– esercitare una vigilanza uniforme e basata sui rischi;
– imporre una *governance* trasparente e credibile;
– esercitare la vigilanza diretta con la massima efficienza ed efficacia;
– affermarsi come autorità indipendente e competente.

2.2.4 Metodo di lavoro e frequenza delle sedute

Il Regolamento di organizzazione e di gestione della Commissione di alta vigilanza della previdenza professionale del 21 agosto 2012 (RS 831.403.42; approvato dal Consiglio federale il 21 settembre 2012) disciplina l'organizzazione, le competenze e l'esecuzione dei compiti della Commissione e della Segreteria.

Nel suo primo anno di attività, la Commissione si è riunita in seduta 17 volte. In futuro, è prevista la convocazione di una seduta al mese. Gli affari da trattare vengono preparati dalla Segreteria secondo le priorità stabilite dalla Commissione. Di norma, la Commissione decide su proposte concrete presentate dalla Segreteria.

Per preparare le basi decisionali e garantire una trattazione approfondita degli affari, nell'anno in rassegna la Commissione ha costituito due comitati:

1. il comitato «Spese di amministrazione del patrimonio» si occupa di tutte le questioni attinenti alla tematica da cui prende il nome e ha elaborato il progetto delle direttive sull'indicazione delle spese di amministrazione del patrimonio;
2. il comitato «Istituti di previdenza degli enti di diritto pubblico» si occupa di tutte le questioni attinenti al tema da cui prende il nome e ha preparato le tre comunicazioni della CAV PP riguardanti gli istituti di previdenza degli enti di diritto pubblico.

I membri della Commissione collaborano regolarmente con la Segreteria e mettono a disposizione le proprie conoscenze tecniche anche per altre questioni o singoli affari attinenti al loro campo di specializzazione. Nell'anno in esame, ciò è avvenuto soprattutto per i seguenti temi: investimenti patrimoniali, prodotti delle fondazioni d'investimento, presentazione dei conti, revisione, attività dei periti in materia di previdenza professionale, gestori patrimoniali e parametri per il rilevamento della situazione finanziaria.

2.2.5 Dialogo con le principali parti interessate

Oltre al contatto regolare con le autorità di vigilanza regionali a lei sottoposte, la CAV PP ha instaurato uno scambio di informazioni mensile istituzionalizzato con l'UFAS e uno scambio di informazioni trimestrale con la sezione Assicurazioni sulla vita dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA.

Inoltre, ha intrattenuto un dialogo regolare con le organizzazioni e le associazioni operanti nel settore della previdenza professionale, segnatamente con:

– Chambre suisse des actuaires-conseils (CAC)
– Conférence des Administrateurs de Fondations de Placement (KGAST)
– Associazione svizzera delle istituzioni di previdenza (ASIP)
– inter-pension
– Swiss Funds Association (SFA)
– Associazione svizzera degli attuari (ASA)
– Associazione svizzera d'assicurazioni (ASA)
– Swiss Private Equity & Corporate Finance Association (SECA)
– Associazione svizzera di gestori di patrimoni (ASG)
– Verein zur Qualitätssicherung von Finanzdienstleistungen (VQF)
– Fondazione per le raccomandazioni concernenti la presentazione dei conti (SWISS GAAP RPC)

da sinistra: Anton Nobs, André Tapernoux, Lydia Studer, Manfred Hüsler, Roman Saidel, David Frauenfelder

2.3 Segreteria

2.3.1 Costituzione della Segreteria nel corso del 2012

La Segreteria rappresenta la Commissione nei contatti con l'esterno ed è responsabile della preparazione e dell'attuazione delle istruzioni, delle norme e di tutte le altre decisioni di quest'ultima. Tiene il registro dei periti in materia di previdenza professionale abilitati ed esercita la vigilanza diretta sul Fondo di garanzia, sull'Istituto collettore e sulle fondazioni d'investimento.

Sotto il profilo amministrativo, la Segreteria è aggregata all'UFAS. Concretamente, ciò significa che varie prestazioni tra cui quelle di supporto (IT, logistica, finanze, RU, servizi di traduzione ecc.) vengono fornite dall'UFAS sulla base di un contratto di prestazioni. La Segreteria è provvisoriamente alloggiata nei locali dell'UFAS alla Effingerstrasse 20, Berna, dove occupa un piano separato. I suoi collaboratori sottostanno alla legge sul personale federale.

Mentre la Commissione era al completo e operativa già il 1° gennaio 2012, la Segreteria è riuscita solo nel corso dell'anno di riferimento a reclutare il personale necessario e darsi un'organizzazione. Oltre alla sfida di riuscire, con pochi collaboratori, a preparare gli affari della Commissione e a costituire una nuova autorità federale che soddisfi tutte le prescrizioni e tutti i requisiti federali, anche il reclutamento di specialisti si è rivelato un compito arduo. Ciò è in parte riconducibile alla presenza sul mercato di altri datori di lavoro, più flessibili dal punto di vista delle condizioni di lavoro offerte, che cercavano gli stessi profili. Per questo motivo, per diverse posizioni è stato necessario pubblicare più volte un'inserzione.

Nel corso dell'anno è stato tuttavia possibile attribuire le funzioni più importanti e al 31 dicembre 2012 la Segreteria contava 15,2 posti di lavoro a tempo pieno.

2.3.2 Organizzazione della Segreteria

La Segreteria è diretta dal giurista Manfred Hüsler e si articola nei seguenti cinque settori:

Audit

Responsabile:

David Frauenfelder, esperto contabile dipl.

Compiti principali:

- sostenere e guidare le autorità di vigilanza regionali ai fini di un'applicazione uniforme del diritto federale;
- elaborare istruzioni e norme;
- svolgere audit presso le autorità di vigilanza regionali;
- esaminare i rapporti annuali delle autorità di vigilanza regionali;
- redigere rapporti di verifica;
- trattare questioni riguardanti la presentazione e la revisione dei conti:
- rappresentare la CAV PP in seno alla commissione tecnica RPC (status di osservatore).

Vigilanza diretta

Responsabile:

Roman Saidel, lic. rer. pol., analista finanziario e amministratore di patrimoni dipl. fed. (AZEK)

Compiti principali:

- esercitare la vigilanza sulle fondazioni d'investimento, sul Fondo di garanzia e sull'Istituto collettore;
- esaminare i regolamenti degli istituti soggetti alla vigilanza della CAV PP;
- esaminare i rapporti annuali / prendere visione dei rapporti dei periti e degli uffici di revisione;
- esaminare le condizioni in caso di liquidazioni parziali dell'Istituto collettore;
- adottare provvedimenti finalizzati all'eliminazione di vizi riscontrati;
- valutare le misure da adottare in caso di copertura insufficiente;
- verificare i requisiti per la costituzione di fondazioni d'investimento;
- esaminare i gruppi d'investimento di fondazioni d'investimento
- trattare questioni tecniche attinenti al settore degli investimenti di capitale

Diritto

Responsabile:

Lydia Studer, lic. iur., avvocata

Compiti principali:

- elaborare istruzioni e norme;
- assistere gli altri settori nell'adozione di provvedimenti finalizzati all'eliminazione di vizi riscontrati;
- decidere in merito alla concessione e al ritiro dell'abilitazione ai periti in materia di previdenza professionale;
- collaborare alla verifica dei rapporti annuali e allo svolgimento di audit presso le autorità di vigilanza regionali;
- esaminare e valutare la giurisprudenza;
- elaborare decisioni, ricorsi e pareri;
- assicurare la stesura dei verbali delle sedute della Commissione;
- collaborare sul piano giuridico alla vigilanza sulle fondazioni d'investimento, sull'Istituto collettore e sul Fondo di garanzia.

Risk Management

Responsabile:

André Tapernoux, attuario ASA, esperto in assicurazioni di pensione dipl. fed.

Compiti principali:

- allestire il rapporto sulla situazione finanziaria degli istituti di previdenza;
- elaborare istruzioni e norme;
- valutare le procedure di esame basate sui rischi;
- valutare e raccomandare buone pratiche nei settori del Liability Management e dell'Asset Management;
- valutare le norme tecniche dei periti in materia di previdenza professionale;
- partecipare alla commissione di esame dei periti in materia di previdenza professionale;
- collaborare alla verifica dei rapporti annuali e allo svolgimento di audit presso le autorità di vigilanza regionali;
- collaborare alla vigilanza sulle fondazioni d'investimento, sull'Istituto collettore e sul Fondo di garanzia, eseguire verifiche tecniche;
- valutare gli sviluppi a livello internazionale (sistemi di vigilanza) e partecipare a organismi internazionali.

Servizi centrali

Responsabile:

Anton Nobs, MAS Controlling

Compiti principali:

- garantire il sostegno amministrativo al presidente e ai membri della Commissione, al direttore e ai settori della Segreteria
- assicurare tutte le prestazioni di supporto (finanze, logistica, RU, IT, Web, traduzioni, ecc.)

3
Temi salienti del 2012

3.1 Miglioramento della sicurezza del sistema

Nel 2012, la CAV PP ha preso diverse decisioni fondamentali con le quali intende imporre requisiti più severi in materia di trasparenza, *governance* e indipendenza degli attori del secondo pilastro.

3.1.1 Direttive e comunicazioni della CAV PP

Nel corso del 2012, la CAV PP ha pubblicato diverse direttive e comunicazioni nell'intento di contribuire a migliorare la vigilanza sul sistema. Sia la LPP che le relative ordinanze contemplano numerose disposizioni che lasciano un certo margine di manovra a chi le deve attuare o per le quali non vi sono disposizioni transitorie sufficienti. Uno dei settori tematici di grande rilevanza è, per esempio, quello delle nuove disposizioni in materia di finanziamento degli istituti di previdenza degli enti di diritto pubblico.

3.1.2 Avvio dell'attività d'ispezione

La possibilità di effettuare ispezioni presso le autorità di vigilanza regionali è uno strumento di cui la CAV PP ha fatto uso per la prima volta nell'anno in esame.

3.2 Trasparenza

3.2.1 Situazione finanziaria degli istituti di previdenza alla fine del 2011

Sinora spettava all'UFAS redigere ogni anno un rapporto all'attenzione del Consiglio federale sulla situazione finanziaria degli istituti di previdenza. Nell'ambito della riforma strutturale della previdenza professionale, il Consiglio federale ha ora assegnato questo compito alla CAV PP. Per ragioni di continuità, l'inchiesta presso le autorità di vigilanza sulla situazione al 31 dicembre 2011 è stata condotta dalla CAV PP in collaborazione con l'UFAS secondo modalità comparabili a quelle seguite sinora.

A fine 2011, 483 istituti di previdenza (52 dei quali beneficiavano della garanzia dello Stato) e 30'854 casse pensioni affiliate a istituti collettivi, perlopiù di piccole dimensioni, presentavano un grado di copertura inferiore al 100%. Rispetto all'anno precedente, la quota di istituti di previdenza con una copertura insufficiente è sensibilmente aumentata, passando dal 10,9% (fine 2010) al 17,0% (fine 2011). Anche il numero degli istituti di previdenza con una copertura fortemente insufficiente, ossia con un grado di copertura inferiore al 90%, ha registrato un'evoluzione analoga.

Visti i buoni rendimenti degli investimenti, lo scoperto degli istituti di previdenza si è però ridotto sensibilmente nel 2012. Tuttavia, a causa del protrarsi in tutto il mondo della fase di tassi d'interesse molto bassi, anche nei prossimi anni potrebbe risultare difficile riuscire a conseguire i rendimenti necessari per stabilizzare o migliorare il grado di copertura degli istituti di previdenza.

3.2.2 Situazione finanziaria degli istituti di previdenza: nuova base di valutazione

La CAV PP è consapevole che, dal punto di vista dell'attualità, delle possibilità di confronto e dell'attendibilità dei dati, il rilevamento svolto sinora risponde solo in parte alle esigenze di una vigilanza basata sui rischi. L'obiettivo – oggi più che mai – deve essere quello di poter disporre di una base di dati e cifre il più possibile aggiornata e attendibile sulla situazione finanziaria degli istituti di previdenza. Per riuscire ad avere una prospettiva macroeconomica a lungo termine, è indispensabile poter eseguire una valutazione coerente ed equa dei principali parametri finanziari degli istituti di previdenza.

Nell'anno in esame, la CAV PP ha quindi svolto i lavori preparatori necessari per poter rilevare su una nuova base i dati di chiusura dell'esercizio al 31 dicembre 2012 e soddisfare il bisogno di informazioni il più possibile attuali e attendibili. Concretamente, la CAV PP ha uniformato i parametri rilevati e messo a disposizione degli istituti di previdenza un nuovo tool di rilevamento online. I nuovi parametri sulla situazione a fine 2012 hanno così potuto essere rilevati già nel corso del

primo trimestre del 2013 secondo criteri uguali per tutti i circa 2500 istituti di previdenza soggetti alla LPP. Il rilevamento del tasso d'interesse tecnico applicato e di altri parametri chiave rende finalmente possibile un confronto diretto dei gradi di copertura dei singoli istituti di previdenza.

3.2.3 Spese di amministrazione del patrimonio del secondo pilastro

Nel loro conto di esercizio, gli istituti di previdenza indicano le spese per l'amministrazione, la gestione del patrimonio, il marketing e la pubblicità. Questi dati vengono successivamente integrati anche nella statistica delle casse pensioni dell'Ufficio federale di statistica (UST). Vi sono però altre spese, a volte considerevoli, che non vengono fatturate direttamente agli istituti di previdenza (p.es. nell'ambito degli investimenti collettivi).

Per garantire una maggiore trasparenza in materia di costi, la riforma strutturale della previdenza professionale ha aggiunto all'articolo 48a OPP 2 un capoverso 3, secondo cui gli investimenti per i quali non è possibile indicare le spese di amministrazione del patrimonio devono essere elencati nell'allegato al conto annuale dell'istituto di previdenza. Il rapporto esplicativo sulla riforma strutturale precisa che spetta alla CAV PP emanare, all'occorrenza, i commenti tecnici integrativi. A inizio dicembre 2012, la CAV PP ha avviato un'indagine conoscitiva su un progetto di direttive concernenti l'indicazione delle spese di amministrazione del patrimonio.

Le direttive in questione definiscono innanzitutto i requisiti in materia di trasparenza dei costi degli investimenti collettivi, le cui spese di amministrazione del patrimonio non sono fatturate agli istituti di previdenza ma vengono dedotte dai redditi patrimoniali. Tali requisiti sono definiti sotto forma di principi e fissano un livello qualitativo minimo che gli indici di spesa degli offerenti di investimenti collettivi devono rispettare. La CAV PP intende in questo modo uniformare l'indicazione delle spese in questione da parte degli offerenti di investimenti collettivi.

Le direttive citate definiscono il calcolo delle spese di amministrazione del patrimonio degli investimenti collettivi e le loro modalità di indicazione nei conti annuali degli istituti di previdenza. Affinché i requisiti prescritti possano essere attuati con un rapporto costi/benefici ragionevole, le direttive formulano standard minimi.

Le direttive concernenti l'indicazione delle spese di amministrazione del patrimonio entreranno in vigore nella primavera del 2013 e saranno applicate la prima volta per l'esercizio 2013.

3.3 *Governance*

3.3.1 Finanziamento degli istituti di previdenza degli enti di diritto pubblico

Il 1° gennaio 2012 sono entrate in vigore le disposizioni legali in materia di finanziamento degli istituti di previdenza degli enti di diritto pubblico (IPDP). Il loro scopo è garantire il rifinanziamento e l'indipendenza giuridica e organizzativa degli IPDP. Riguardo al finanziamento, la legge prevede il sistema della capitalizzazione integrale (art. 65 segg. LPP) e il sistema della capitalizzazione parziale (art. 72*a* segg. LPP).

Il sistema della capitalizzazione parziale presuppone il consenso dell'autorità di vigilanza. Al momento della richiesta di tale consenso, gli IPDP interessati devono beneficiare della garanzia dello Stato prevista dalla LPP e disporre di un piano di finanziamento che assicuri a lungo termine il loro equilibrio finanziario. Al riguardo, l'obiettivo minimo richiesto loro è il raggiungimento al più tardi entro il 31 dicembre 2051 di un grado di copertura pari all'80%.

Il sistema della capitalizzazione integrale non costituisce una novità, anzi, sinora era già applicato dagli istituti di previdenza di diritto privato. Il legislatore non ha però previsto alcuna disposizione transitoria per gli IPDP che decidono di passare dal sistema del sottofinanziamento intenzionale autorizzato dal diritto previgente a quello della capitalizzazione integrale.

Il cambiamento dal vecchio sistema del sottofinanziamento intenzionale previsto dal diritto previgente (art. 69 vLPP) a quello della capitalizzazione parziale o integrale della nuova normativa ha sollevato alcune questioni di fondo in merito alle quali la CAV PP ha sinora pubblicato tre comunicazioni, che contribuiscono in misura sostanziale alla certezza del diritto e,

di conseguenza, alla pianificabilità delle grandi sfide che attendono gli enti pubblici interessati. È tuttavia probabile che non tutte le questioni siano state chiarite e che quindi il tema del finanziamento degli IPDP continuerà a tenere occupata la CAV PP anche negli anni a venire.

Nella sua comunicazione del 14 maggio 2012 (C–02/2012), la CAV PP si esprime sulla tempistica del rifinanziamento degli IPDP che hanno scelto di passare al sistema della capitalizzazione integrale. Al riguardo, la Commissione informa che, secondo le prescrizioni di legge e le istruzioni del Consiglio federale, questi IPDP hanno da cinque a sette o al massimo dieci anni di tempo per effettuare il risanamento e raggiungere un grado di copertura del 100%.

La comunicazione CAV PP del 10 settembre 2012 (C–04/2012) punta la lente sul disciplinamento secondo il diritto previgente e sul passaggio al nuovo sistema. In particolare, spiega che, in merito alla partecipazione degli assicurati all'operazione di rifinanziamento, occorre tenere conto delle peculiarità e dell'origine dei disavanzi degli IPDP. Riguardo alla liquidazione parziale di un IPDP che ha deciso di adottare il sistema della capitalizzazione integrale, informa che, fino al rifinanziamento completo, si applica per analogia la normativa valida per il sistema della capitalizzazione parziale. Di conseguenza, un disavanzo può essere dedotto dalle prestazioni di uscita degli assicurati soltanto nella misura in cui il grado di copertura risulti inferiore a quello rilevato al momento del passaggio al sistema della capitalizzazione integrale.

La comunicazione CAV PP del 14 dicembre 2012 (C–05/2012) fornisce spiegazioni sui requisiti per il passaggio al sistema della capitalizzazione parziale, sulla liquidazione parziale nel sistema della capitalizzazione parziale e sulla garanzia dello Stato nel sistema della capitalizzazione integrale.

– Per poter passare al sistema della capitalizzazione parziale, l'IPDP doveva presentare una copertura insufficiente il 1° gennaio 2012.
– Per il calcolo del disavanzo che l'ente pubblico deve compensare agli assicurati attivi uscenti in caso di liquidazione parziale di un IPDP gestito secondo il sistema della capitalizzazione parziale, è determinante il grado di copertura degli impegni nei confronti degli assicurati attivi.
– Se al 1° gennaio 2012 un IPDP aveva un grado di copertura inferiore al 100% e aveva derogato al principio del bilancio in cassa chiusa previsto dal diritto previgente, allora deve beneficiare di una garanzia dello Stato che soddisfi i requisiti sanciti dalla nuova normativa e che può essere revocata solo se tale IPDP dispone di sufficienti riserve di fluttuazione.

3.3.2 Tasso d'interesse nullo o ridotto nonostante un grado di copertura superiore al 100%

Le istruzioni del Consiglio federale concernenti le misure per risanare le coperture insufficienti nella previdenza professionale prevedono, tra le varie possibilità, anche la corresponsione di un interesse nullo o inferiore al minimo sull'avere di vecchiaia. Nella sua comunicazione del 16 maggio 2012 (C–03/2012), la CAV PP, rispondendo a una domanda specifica pervenutale, chiarisce che l'applicazione di un tasso d'interesse nullo o ridotto è ammessa anche al di fuori di una situazione di copertura insufficiente.

Il consiglio di fondazione può stabilire liberamente il finanziamento delle prestazioni nel rispetto delle disposizioni legali. In particolare, è libero di fissare l'interesse sull'avere di vecchiaia, purché l'avere di vecchiaia regolamentare sia almeno pari all'avere di vecchiaia LPP, costituito dagli accrediti di vecchiaia e dagli interessi corrisposti sui medesimi al tasso minimo legale (cosiddetto principio d'imputazione). Nessuna disposizione legale vieta l'applicazione di un tasso d'interesse ridotto o nullo secondo il principio d'imputazione al di fuori di una situazione di copertura insufficiente.

La legittimità dell'applicazione di un tasso d'interesse ridotto o nullo secondo il principio d'imputazione non significa che gli istituti di previdenza possano farne un uso indiscriminato. Le misure adottate dal consiglio di fondazione, infatti, devono essere adeguate alla situazione finanziaria dell'istituto di previdenza. L'applicazione di un tasso d'interesse minimo o nullo secondo il principio d'imputazione deve essere opportuna e motivata. Ciò può essere il caso in presenza di un rischio imminente di sottocopertura. Gli istituti di previdenza devono offrire in ogni tempo garanzia di potere adempiere gli impegni assunti. Questo compito spetta al consiglio di fondazione, che deve avere la possibilità di ricorrere anche a misure impopolari

quando la situazione lo richiede. In ultima analisi, la sicurezza finanziaria dell'istituto di previdenza va a vantaggio di tutti gli assicurati.

3.3.3 Direttive sull'abilitazione dei periti in materia di previdenza professionale

Il capoverso 1 dell'articolo 52d LPP sull'abilitazione dei periti in materia di previdenza professionale, entrato in vigore il 1° gennaio 2012 nell'ambito della riforma strutturale, stabilisce che i periti in materia di previdenza professionale devono essere abilitati dalla neocostituita CAV PP. Il capoverso 2, fornisce una breve descrizione dei requisiti per l'ottenimento dell'abilitazione e il capoverso 3 conferisce alla CAV PP la facoltà di precisarli.

Per poter attuare queste disposizioni, in una prima fase, la CAV PP ha dovuto precisarle attraverso l'emanazione di direttive di carattere generale e astratto. Approvate dalla Commissione il 25 settembre 2012 ed entrate in vigore il 1° novembre 2012, le direttive intitolate «Abilitazione dei periti in materia di previdenza professionale» disciplinano essenzialmente i requisiti tecnici e personali per l'abilitazione nonché la procedura per la concessione e la revoca di tale abilitazione, e servono alla CAV PP come base di riferimento per valutare i singoli casi concreti (vedi capitolo 4.3).

3.3.4 Ottimizzazione del rapporto dell'ufficio di revisione

Conformemente all'articolo 64*a* LPP, la CAV PP ha la facoltà di impartire istruzioni ai periti in materia di previdenza professionale e agli uffici di revisione.

La CAV PP si è posta l'obiettivo di ottimizzare e uniformare le norme per la verifica e il reporting nell'ambito del secondo pilastro. A tale scopo, in una prima fase, si è occupata del rapporto dell'ufficio di revisione. L'ampliamento – previsto dalla riforma strutturale – dei compiti dell'ufficio di revisione ha reso necessario un adeguamento del modello di tale rapporto, redatto dalla Camera fiduciaria e in uso dal 2009. Di concerto con la CAV PP, la Camera fiduciaria ha così elaborato un testo standard aggiornato che, ai fini della garanzia della qualità, la Commissione ha dichiarato vincolante per tutti gli uffici di revisione. Per garantire la qualità del lavoro svolto dagli ufficio di revisione, in una seconda fase, la CAV PP provvederà a dichiarare obbligatorie prescrizioni uniformi per la verifica degli istituti di previdenza.

3.4 Indipendenza

3.4.1 Indipendenza del consiglio di amministrazione delle autorità di vigilanza regionali

Un importante obiettivo della riforma strutturale consiste nell'evitare rigorosamente i conflitti d'interesse a tutti i livelli del secondo pilastro. Le disposizioni in materia di *governance* e di conflitti d'interesse sono un elemento fondamentale della riforma strutturale (art. 51*b* e art. 51*c* LPP, art. 48*f*-48*l* OPP 2).

In perfetta sintonia con questo obiettivo (lotta ai conflitti di interesse e rafforzamento dell'indipendenza), le ordinanze di esecuzione della LPP prevedono elenchi dettagliati delle incompatibilità tra i mandati di perito, revisore e membro della Commissione di alta vigilanza e l'esercizio di altre attività (art. 34 e 40 OPP 2, art. 5 OPP 1).

L'applicazione rigorosa di questi principi a tutti gli attori del secondo pilastro sarebbe incompatibile con gli intenti della riforma strutturale e danneggerebbe la credibilità del sistema di vigilanza, se non valesse anche per le autorità di vigilanza regionali. Per questo motivo, il rispetto dei principi di indipendenza, anche e soprattutto per quanto riguarda l'organizzazione delle autorità di vigilanza quali istituti di diritto pubblico indipendenti dall'Amministrazione ai sensi dell'articolo 61 capoverso 3 LPP, è fondamentale per evitare che l'esecutivo possa esercitare un'influenza sulla direzione.

Secondo la CAV PP le autorità di vigilanza devono attribuire una grande importanza al rispetto delle disposizioni in materia di *governance* da parte delle autorità di vigilanza. Dato che al momento alcune di loro ancora non soddisfano i requisiti di indipendenza, nell'anno in rassegna la CAV PP ha esortato le autorità interessate a rivedere la loro organizzazione in questo senso.

4
Vigilanza operativa

4.1 Vigilanza sulle autorità di vigilanza regionali

La CAV PP ha principalmente il compito di garantire un'esecuzione uniforme della vigilanza da parte delle autorità di vigilanza regionali. In virtù della LPP, a tale scopo, oltre alla possibilità di emanare istruzioni e norme, dispone in particolare degli strumenti seguenti:

– ispezioni presso le autorità di vigilanza;
– esame dei rapporti annuali delle autorità di vigilanza.

4.1.1 Ispezioni

All'inizio dell'anno di riferimento, la CAV PP ha effettuato visite ufficiali presso tutte le autorità di vigilanza regionali. L'obiettivo di questi primi incontri era avere un'occasione per conoscersi e discutere le principali sfide dell'attività di vigilanza e l'organizzazione delle autorità di vigilanza.

Verso la fine dell'anno, la CAV PP ha proceduto alle prime ispezioni, al fine di avere una visione d'insieme dell'organizzazione delle autorità di vigilanza e dello svolgimento dei processi di vigilanza. In tal modo, ha acquisito informazioni preziose in vista della pianificazione e dello svolgimento delle future ispezioni, in cui si dovrà tenere maggiormente conto anche degli aspetti materiali dell'attività di vigilanza.

Grazie a queste ispezioni, la CAV PP ha la possibilità di valutare direttamente sul posto l'attuazione, da parte delle autorità di vigilanza, delle disposizioni della riforma strutturale e delle prescrizioni della Commissione. Inoltre, esse rappresentano una piattaforma importante per la discussione delle sfide e dell'evoluzione della prassi di vigilanza. È anche in seguito alle richieste e alle indicazioni delle autorità di vigilanza che la CAV PP ha emanato diverse direttive e comunicazioni nell'anno di riferimento.

4.1.2 Esame dei rapporti annuali

Le autorità di vigilanza regionali redigeranno per la prima volta un rapporto annuale per l'anno 2012 e lo sottoporranno per esame alla CAV PP entro la metà del 2013. Al fine di garantire la disponibilità e la comparabilità dei dati relativi all'attività di tutte le autorità di vigilanza, la CAV PP ha emanato apposite direttive che definiscono i requisiti minimi per il contenuto dei rapporti annuali.

4.1.3 Incontri regolari

Per intensificare i contatti con le autorità di vigilanza regionali, la CAV PP ha istituzionalizzato i cosiddetti «incontri trimestrali». Questi danno la possibilità di discutere di questioni importanti e degli sviluppi dell'attività di vigilanza con i loro rappresentanti nonché di vagliare l'eventuale necessità che la CAV PP emani istruzioni e norme.

4.2 Vigilanza diretta

4.2.1 Vigilanza diretta della CAV PP

La vigilanza diretta della CAV PP comprende la vigilanza sulle fondazioni d'investimento, sull'Istituto collettore e sul Fondo di garanzia (art. 64*a* cpv. 2 LPP). La Commissione deve vegliare affinché gli istituti soggetti alla sua vigilanza osservino le prescrizioni legali e impieghino il patrimonio di previdenza secondo gli scopi previsti (art. 62 LPP).

Nella sua attività, la CAV PP si concentra in particolare sugli elementi seguenti:

– riconoscere gli sviluppi in atto presso gli istituti soggetti alla sua vigilanza e nell'ambito della previdenza professionale in generale, adottare misure preventive per garantire le prestazioni e, se necessario, provvedimenti per eliminare i vizi constatati e sorvegliarne l'attuazione;
– esaminare anzitutto statuti, regolamenti e regolamenti speciali (segnatamente direttive sugli investimenti) e disporre modifiche statutarie;
– esaminare i rapporti annuali e prendere visione del rapporto dell'ufficio di revisione.

4.2.2 Fondazioni d'investimento

Con la riforma strutturale, nella LPP è stato introdotto un titolo apposito per le fondazioni d'investimento (art. 53*g*-53*k*). Il Consiglio federale ha emanato le relative disposizioni nella nuova ordinanza sulle fondazioni d'investimento (OFond).

Dovendo applicare per la prima volta l'OFond, la CAV PP si è trovata confrontata a numerosi problemi di interpretazione di notevole importanza. Nell'anno di riferimento, si è occupata dei problemi inerenti agli ambiti tematici seguenti:

- filiali di fondazioni d'investimento: nel caso delle filiali di fondazioni d'investimento l'OFond non ammette più determinate situazioni;
- gruppi d'investimento alternativo: l'emanazione o la modifica di direttive d'investimento per gruppi d'investimento alternativo o per gli investimenti immobiliari all'estero è soggetta a un esame preliminare. Nel 2012 sono stati svolti esami preliminari per diversi gruppi d'investimento, in particolare per quelli operanti negli investimenti immobiliari all'estero. Nell'ambito degli investimenti alternativi, dopo un attento esame sono stati approvati un gruppo d'investimento «*Private equity*», che ha richiesto vari adeguamenti alle prescrizioni legali, e un gruppo d'investimento «Infrastrutture»;
- nuovi gruppi d'investimento: in considerazione del perdurare dei tassi d'interessi bassi, le fondazioni d'investimento sono alla ricerca di nuove possibilità d'investimento, soprattutto in prodotti più volatili. Nel 2012 la CAV PP ha esaminato diverse idee di prodotti, ponendo l'accento sulla tutela degli investitori;
- richieste: nell'anno di riferimento sono state inoltrate varie richieste per la costituzione di nuove fondazioni d'investimento. Al 31 dicembre non era ancora stato possibile accogliere alcuna richiesta, principalmente a causa delle regolamentazioni insufficienti in materia di conflitti d'interesse.

Nel complesso, si può constatare che, visti i rendimenti esigui degli investimenti a basso rischio e una certa eccedenza della domanda di investimenti immobiliari svizzeri, le fondazioni d'investimento si concentrano maggiormente sui gruppi d'investimento alternativo, ma anche sul settore degli immobili all'estero. Nell'ambito degli esami preliminari, la CAV PP ha controllato che i prodotti soddisfacessero i requisiti in materia di trasparenza delle spese, che i meccanismi di controllo e la gestione dei rischi fossero impostati adeguatamente e che gli istituti di previdenza investitori fossero ampiamente informati sui rischi.

Tra le altre attività si annovera l'esame della conformità legale di diversi regolamenti (regolamenti di fondazioni e direttive d'investimento). Nel corso del 2012, inoltre, la CAV PP ha svolto varie procedure per l'esame preliminare di modifiche statutarie e ha disposto cinque modifiche.

Una componente importante dell'attività di vigilanza è la verifica dei conti annuali delle fondazioni d'investimento. A tale scopo, è utilizzato un programma di verifica interno, che garantisce il rispetto del principio della parità di trattamento.

4.2.3 Istituto collettore

Nell'anno di riferimento, la CAV PP ha proceduto per la prima volta alla verifica annuale dell'Istituto collettore. Il vasto programma di verifica si basa in particolare sui seguenti documenti:

- rapporto annuale e conto annuale;
- rapporto dell'organo di controllo;
- estratto del registro di commercio;
- perizie attuariali degli ambiti «Assicurazione di rischio per disoccupati» e «Previdenza LPP»;
- rapporti d'investimento;
- varie regolamentazioni e prescrizioni dell'Istituto collettore (p. es. regolamento d'investimento);
- basi legali (p. es. rispetto dell'OPP 2);
- verbali del consiglio di fondazione.

La verifica dei rapporti al 31 dicembre 2011 si è conclusa con un riscontro positivo della CAV PP.

La CAV PP è rimasta costantemente in contatto con l'Istituto collettore per le questioni di ordinaria amministrazione e ha inoltre svolto colloqui semestrali con la direzione dell'Istituto.

Nel dicembre 2012, il Controllo federale delle finanze (CDF) ha eseguito una verifica della vigilanza della CAV PP

sull'Istituto collettore. Di seguito sono riportati alcuni estratti del rapporto di verifica (tradotti dal tedesco):

«In virtù degli articoli 6 e 8 della legge federale del 28 giugno 1967 sul Controllo federale delle finanze, nel novembre e nel dicembre 2012 il Controllo federale delle finanze (CFF) ha eseguito a intervalli una verifica annunciata presso la Commissione di alta vigilanza della previdenza professionale (CAV PP). (…).

In base ai risultati della revisione, il CDF conclude che l'attività di vigilanza del settore Vigilanza diretta della CAV PP sull'Istituto collettore è svolta da collaboratori impegnati, in modo professionale, trasparente, plausibile, corretto e conforme alle prescrizioni legali».

4.2.4 Fondo di garanzia

Il Fondo di garanzia sta riesaminando la propria struttura organizzativa e rivedendo diverse attività di ordinaria amministrazione. L'aggiornamento sullo stato di questi lavori è stato uno dei temi del primo incontro tra la CAV PP e l'organo di direzione del Fondo di garanzia, durante il quale sono state discusse anche le sfide attuali e l'impostazione di un dialogo sui rischi.

La verifica dei documenti relativi all'esercizio 2011 è stata eseguita per la prima volta con un nuovo programma di verifica appositamente creato a questo scopo. L'analisi e la valutazione dei vari documenti non hanno dato adito a contestazioni. La verifica si è conclusa con un riscontro positivo della CAV PP.

Al fine di garantire l'adempimento dei compiti legali, il Fondo di garanzia riscuote contributi per sovvenzioni in caso di struttura d'età sfavorevole, per prestazioni in caso d'insolvenza e per altre prestazioni. Per l'anno 2013 il consiglio di fondazione ha chiesto di aumentare di 0,01 punti percentuali il tasso dei contributi per sovvenzioni in caso di struttura d'età sfavorevole, portandolo allo 0,08%, e di lasciare invariato allo 0,01% quello per le prestazioni in caso d'insolvenza e altre prestazioni. La CAV PP ha valutato la richiesta del Fondo di garanzia e ha approvato i nuovi tassi di contribuzione.

4.3 Abilitazione dei periti in materia di previdenza professionale

Nell'ambito della riforma strutturale, la CAV PP è stata designata quale autorità di vigilanza sui periti in materia di previdenza professionale, ragion per cui è competente per la loro abilitazione. Le disposizioni legali relative all'abilitazione dei periti in materia di previdenza professionale sono entrate in vigore in concomitanza con l'avvio dell'attività operativa della CAV PP (1° gennaio 2012). Per evitare qualsiasi incertezza giuridica fino alla decisione sull'abilitazione secondo l'articolo 52d LPP, la CAV PP ha deciso di dare la possibilità a tutti i periti attivi fino a quel momento di ottenere un'abilitazione provvisoria.

Il 29 ottobre 2012 la CAV PP ha inviato ai periti con un'abilitazione provvisoria una lettera in cui precisava i requisiti e la procedura per l'abilitazione definitiva e li invitava a inoltrare la loro richiesta di abilitazione entro il 1° febbraio 2013. Nell'anno di riferimento le sono pervenute 180 richieste, di cui 162 da parte di persone fisiche e 18 di persone giuridiche. Per chiarezza, la CAV PP ha deciso di non pubblicare le decisioni di abilitazione singolarmente, bensì in blocchi, a una determinata data di riferimento.

5
Prospettive e obiettivi 2013

5.1 Vigilanza sul sistema

Nell'ambito della vigilanza sul sistema, per l'anno 2013 la CAV PP si è posta l'obiettivo di individuare con maggiore precisione i principali rischi sistemici e di definire possibili misure nella sua sfera di competenze. Rientrano in questo contesto anche i rischi e le lacune nel sistema di vigilanza della previdenza professionale in quanto tale. I rischi che derivano dalle basi legali e non rientrano dunque nell'ambito di competenza della Commissione (p. es. parametri tecnici inadeguati) andranno invece segnalati agli attori interessati, affinché siano trattati in altra sede .

Il principale strumento utilizzato dalla CAV PP per la vigilanza sul sistema sarà il rilevamento della situazione finanziaria degli istituti di previdenza. Grazie a questo rilevamento precoce a livello nazionale, per la prima volta saranno disponibili dati aggiornati e comparabili sulla situazione finanziaria di tutti gli istituti di previdenza e, di conseguenza, dell'intero sistema. I risultati e le relative valutazioni per le regioni di vigilanza saranno messi a disposizione delle autorità di vigilanza regionali. L'opinione pubblica sarà informata sui risultati principali nel secondo trimestre del 2013.

Inoltre, la CAV PP esaminerà le direttive tecniche della Camera svizzera degli esperti di casse pensioni e, nel caso, elaborerà adeguamenti e complementi, d'intesa con la Camera. L'obiettivo è disporre di norme tecniche minime vincolanti per l'attività dei periti in materia di previdenza professionale, al fine di garantirne l'uniformità e la buona qualità per tutti i periti attivi in questo ambito.

La CAV PP ritiene necessario ottimizzare le attuali istruzioni per le verifiche degli uffici di revisione. L'obiettivo per il 2013 è l'elaborazione di un nuovo standard di verifica per gli istituti di previdenza, che la CAV PP possa dichiarare vincolante per tutti i revisori operanti nell'ambito della previdenza professionale.

5.2 *Governance* e trasparenza

Le direttive sull'indicazione delle spese di amministrazione del patrimonio emanate dalla CAV PP consentiranno di aumentare notevolmente la trasparenza in questo ambito. La Commissione ritiene che si farà un passo importante in questa direzione per gli investimenti patrimoniali collettivi.

Per aumentare ulteriormente la trasparenza, la CAV PP definirà i dati determinanti per le fondazioni d'investimento in materia di rendimento, rischio e spese e dichiarerà vincolante la loro pubblicazione per questi istituti.

La riforma strutturale ha introdotto requisiti concreti per quanto riguarda l'integrità e la lealtà delle persone incaricate di gestire gli istituti di previdenza o di amministrarne il patrimonio (buona reputazione, attività irreprensibile, inammissibilità dei conflitti d'interesse). Benché le disposizioni d'ordinanza determinanti siano dettagliate, nella prassi sorgono costantemente problemi di interpretazione. La CAV PP adotterà pertanto le misure necessarie per garantire l'attuazione uniforme delle disposizioni sulla *governance*. Tuttavia, non sarà sufficiente emanare una direttiva per raggiungere questo obiettivo. La Commissione dovrà chiarire di volta in volta le questioni di principio che si pongono nell'applicazione concreta del diritto. Dopo essersi già occupata, nell'anno di riferimento, dei conflitti di interesse nell'ambito delle fondazioni d'investimento, la CAV PP prevede ora di emanare una direttiva sull'indipendenza dei periti in materia di previdenza professionale.

5.3 Vigilanza diretta

L'Istituto collettore e il Fondo di garanzia svolgono un'importante funzione a garanzia dell'intero sistema della previdenza professionale. In considerazione dell'evoluzione demografica e dell'andamento economico incerto, le sfide in questo ambito restano significative. È pertanto indispensabile che entrambi

gli istituti dispongano di una buona gestione dei rischi per poter prendere tempestivamente i provvedimenti adeguati. Per questi due istituti, la CAV PP rafforzerà dunque la vigilanza in funzione dei rischi e introdurrà un dialogo regolare sui rischi.

Nell'ambito della vigilanza sulle fondazioni d'investimento, vista la carenza di personale presso la Segreteria della CAV PP (in fase di costituzione), per la verifica dei gruppi d'investimento e i rapporti annuali ma anche per la trattazione di questioni di principio, i contatti hanno potuto essere intrattenuti quasi esclusivamente solo in forma scritta. In futuro, si cercherà maggiormente anche un contatto personale con le fondazioni, allo scopo di individuare precocemente le tendenze del mercato. Questo dovrebbe permettere alla CAV PP di elaborare tempestivamente soluzioni adeguate per i nuovi problemi e, in generale, di aumentare l'efficienza e l'efficacia della vigilanza sulle fondazioni d'investimento.

5.4 Amministratori patrimoniali indipendenti

Visto l'articolo 48*f* capoverso 3 OPP 2, dal 1° gennaio 2014 nella previdenza professionale saranno ormai considerati abilitati quali amministratori patrimoniali esterni soltanto le banche, le assicurazioni, i commercianti di valori mobiliari secondo la legge del 24 marzo 1995 sulle borse nonché le direzioni di fondi e i gerenti patrimoniali di investimenti collettivi di capitale secondo la legge sugli investimenti collettivi (LICol) sottoposti alla vigilanza della FINMA.

Secondo il capoverso 4 dello stesso articolo, la CAV PP potrà abilitare altre persone o istituzioni a svolgere questo compito.

Attualmente, si stima che in Svizzera gli amministratori patrimoniali indipendenti non sottoposti alla vigilanza della FINMA siano circa 2000. A questi si aggiunge un numero ben più elevato di persone e istituzioni che operano nell'ambito dell'amministrazione immobiliare. Non è possibile, tuttavia, determinare il numero preciso degli amministratori patrimoniali incaricati da istituti di previdenza.

Dal 1° gennaio 2014 le suddette persone non potrebbero più esercitare l'amministrazione patrimoniale per gli istituti di previdenza, a meno di essere dichiarate abilitate dalla CAV PP in virtù dell'articolo 48*f* capoverso 4 OPP 2.

Viste le basi legali vigenti e la quantità presumibilmente molto consistente di richieste, la Commissione non sarà in condizioni di svolgere una procedura di abilitazione secondo il futuro articolo 48*f* capoverso 4 OPP 2.

Oltre al gran numero di possibili richieste, il problema sta nel fatto che, contrariamente all'abilitazione dei periti in materia di previdenza professionale, l'abilitazione degli amministratori patrimoniali indipendenti non rientra tra i compiti della CAV PP contemplati all'articolo 64*a* LPP. Alla Commissione mancano pertanto i mezzi per impartire direttive, dopo l'abilitazione, agli amministratori indipendenti operanti nell'ambito del 2° pilastro. Oltretutto, la legislazione non fa alcun riferimento ai mezzi finanziari, al quadro tariffario e all'organico necessari per assolvere tale compito.

5.4.1 Urgente necessità di coordinamento

La CAV PP ha ripetutamente sollevato questo problema. Nel quadro della consultazione degli uffici relativa al documento di discussione sulle regole di distribuzione del 28 febbraio 2012, sia l'UFAS che la CAV PP, con una lettera congiunta all'attenzione del DFF, hanno posto l'accento sull'urgente necessità di coordinamento tra gli uffici per quanto riguarda i prevedibili problemi.

Il disciplinamento straordinario contemplato dal futuro articolo 48*f* OPP 2 era volto a consentire agli amministratori patrimoniali di partecipare all'amministrazione di fondi previdenziali fintantoché non si fosse profilata una soluzione nell'ambito della legislazione sui mercati finanziari. Successivamente, il Consiglio degli Stati ha riconosciuto il problema nel quadro dei dibattiti sulla LICol e, all'unanimità, ha introdotto una disposizione che prevedeva la possibilità, per gli amministratori di patrimoni del 2° pilastro, di assoggettarsi facoltativamente alla vigilanza della FINMA.

L'articolo 13 capoverso 4 LICol, contenente questa disposizione, è stato però stralciato nel quadro della procedura di

appianamento delle divergenze del 18 settembre 2012. Le argomentazioni emerse dai verbali del Consiglio, secondo cui una simile regolamentazione per gli amministratori patrimoniali sarebbe estranea al sistema, sono effettivamente pertinenti. Al contempo, tuttavia, si è erroneamente affermato che gli amministratori patrimoniali sono già soggetti a vigilanza, mentre in realtà le autorità di vigilanza LPP esercitano la loro vigilanza solo sugli istituti di previdenza e non sugli amministratori patrimoniali. La LPP non contempla alcuna vigilanza su questi ultimi. Attualmente gli amministratori patrimoniali non sono soggetti ad alcuna vigilanza e solo la prevista legge sui servizi finanziari dovrebbe creare una base legale generale in materia.

Dopo questa decisione del Parlamento, la CAV PP si è immediatamente rivolta all'UFAS e al DFI, sottolineando la necessità di agire. L'UFAS ha preso atto del problema e prevede di porre in consultazione un avamprogetto per la modifica dell'articolo 48*f* OPP 2 nel primo trimestre del 2013.

In mancanza di una base legale, la CAV PP non ha modo di esercitare una vigilanza costante. L'abilitazione permette soltanto un'unica verifica della garanzia di irreprensibilità e può pertanto rappresentare solo una soluzione provvisoria, in attesa della regolamentazione definitiva che sarà contemplata nella futura legge sui servizi finanziari. La CAV PP si adopererà a favore di una soluzione in tal senso. Considerato il gran numero di richieste attese, la Commissione dovrà ricevere le risorse necessarie e, in particolare, avere il tempo necessario per le attività preparatorie (reclutamento del personale, attrezzatura informatica). In ogni caso, per consentire alla CAV PP di procedere all'abilitazione degli amministratori patrimoniali è necessaria una precisazione dell'articolo 48*f* OPP 2.

5.5 La CAV PP quale autorità

Dopo il primo anno di attività della CAV PP, che, per quanto concerne la Segreteria, è stato contrassegnato dall'organizzazione della nuova autorità, è ora necessario consolidare i processi interni sul piano normativo e operativo. L'organico continuerà ad essere aumentato in modo mirato.

La CAV PP proseguirà e istituzionalizzerà il dialogo con le principali associazioni e autorità. Inoltre, valuterà se, ed eventualmente in che forma, sia indicato rappresentare gli interessi della vigilanza svizzera a livello internazionale. Tuttavia, viste le sue limitate risorse di personale, in questo contesto la Commissione dovrà concentrarsi sull'essenziale.

6
Statistiche

6.1 La CAV PP quale autorità

6.1.1 Organigramma

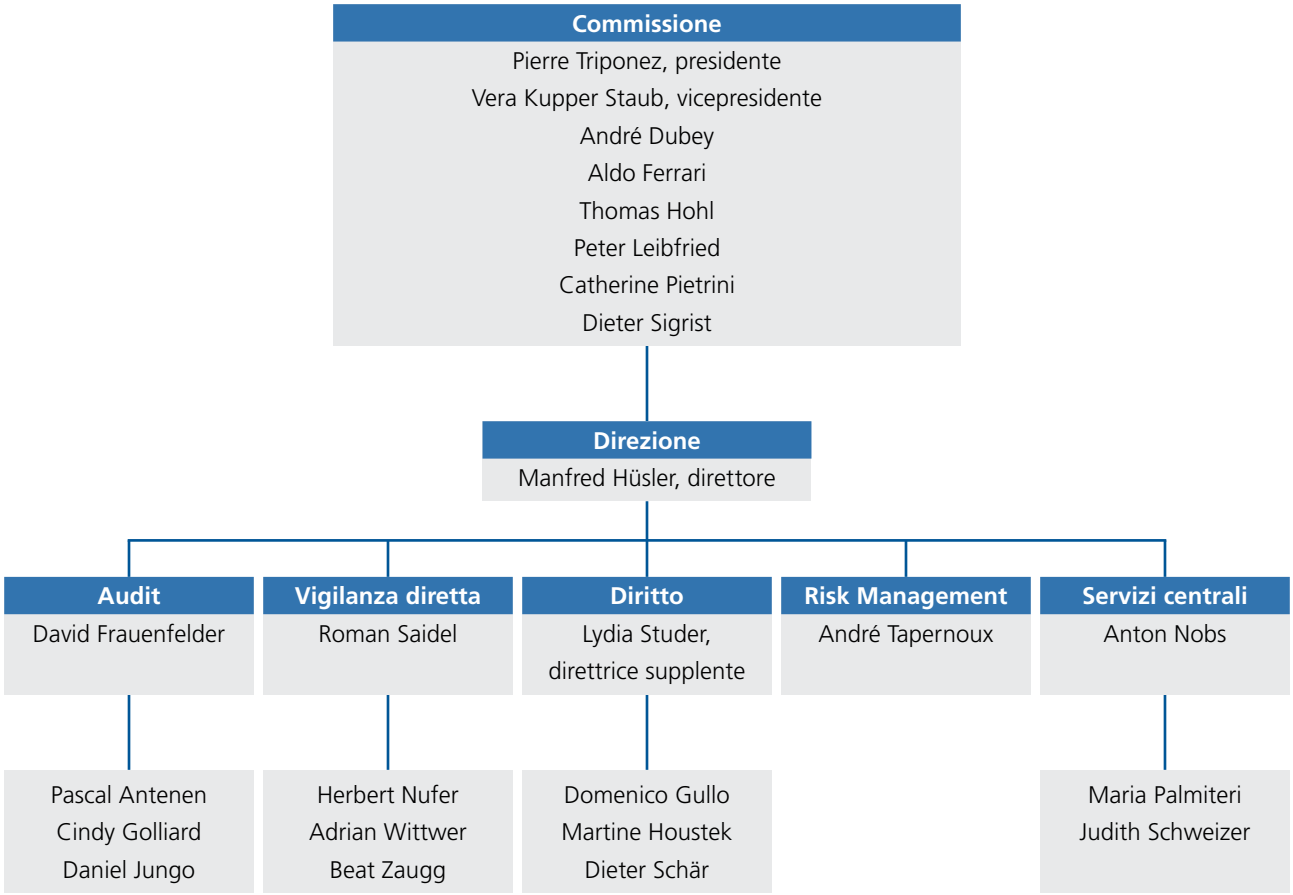

6.1.2 Organico

Al 31 dicembre 2012, la CAV PP non aveva ancora assegnato i 25,5 posti complessivamente a sua disposizione. Nel 2013, le funzioni trasversali fatturate dall'UFAS saranno ridotte dell'equivalente di almeno due posti.

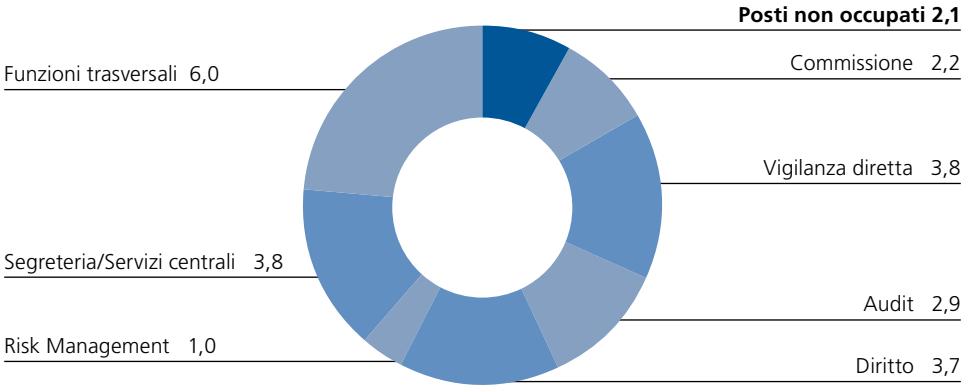

6.1.3 Conto annuale della CAV PP al 31 dicembre 2012

La CAV PP si finanzia in modo completamente autonomo, conformemente all'ordinanza concernente la vigilanza nella previdenza professionale (OPP 1). Le tasse sono prefinanziate dalla Confederazione. Secondo l'articolo 7 OPP 1, la tassa di vigilanza annuale a carico delle autorità di vigilanza ammonta a 300 franchi per ogni istituto di previdenza soggetto a vigilanza e 80 centesimi per ogni persona assicurata presso l'istituto di previdenza soggetto a vigilanza. La tassa di vigilanza annuale a carico del Fondo di garanzia, dell'Istituto collettore e delle fondazioni d'investimento è calcolata conformemente all'articolo 8 OPP 1, in funzione dell›importo del patrimonio. Inoltre, la CAV PP riscuote emolumenti secondo l'articolo 9 OPP 1.

In qualità di commissione decisionale dell'Amministrazione federale centrale senza personalità giuridica, la CAV PP non dispone di un conto annuale separato. I suoi conti sono parte integrante del conto annuale dell'UFAS, cui la Commissione fa capo a livello amministrativo.

La CAV PP è in fase di costituzione, ragion per cui le spese effettive sono nettamente inferiori a quelle preventivate per il 2012.

	Consuntivo CHF	Preventivo CHF	Differenza CHF	%
Salari	3'544'597	4'411'500	-866'903	-20
Rimanenti spese per il personale	33'013	80'000	46'987	-59
Locazione di spazi	204'800	204'800	0	0
Spese di consulenza (commissione incl.)	747'472	1'221'700	-474'228	-39
Rimanenti spese d'esercizio	101'154	332'000	-230'846	-70
Totale uscite	4'631'036	6'250'000	-1'618'964	-26
Tasse ed emolumenti	6'259'800	6'250'000	9'800	0
Eccedenza entrate	1'628'764	0	1'628'764	

6.2 Regolamentazione

6.2.1 Direttive

Direttive n. 01/2012 dell'25.9.2012
Abilitazione dei periti in materia di previdenza professionale

Direttive n. 02/2012 del 5.12.2012
Standard per i rapporti annuali delle autorità di vigilanza

6.2.2 Comunicazioni

Comunicazione n. 01/2012 dell'1.4.2012
Abilitazione provvisoria dei periti in materia di previdenza professionale

Comunicazione n. 02/2012 del 14.5.2012
Rifinanziamento degli istituti di previdenza degli enti di diritto pubblico in caso di passaggio al sistema della capitalizzazione integrale

Comunicazione n. 03/2012 del 16.5.2012
Tasso d'interesse ridotto o nullo secondo il principio d'imputazione

Comunicazione n. 04/2012 del 10.9.2012
Finanziamento degli istituti di previdenza di diritto pubblico

Comunicazione n. 05/2012 del 14.12.2012
Finanziamento degli istituti di previdenza di diritto pubblico

6.2.3 Indagini conoscitive

5.12.2012 Indagine conoscitiva sulle direttive sull'indicazione delle spese di amministrazione del patrimonio

6.3 Vigilanza sul sistema

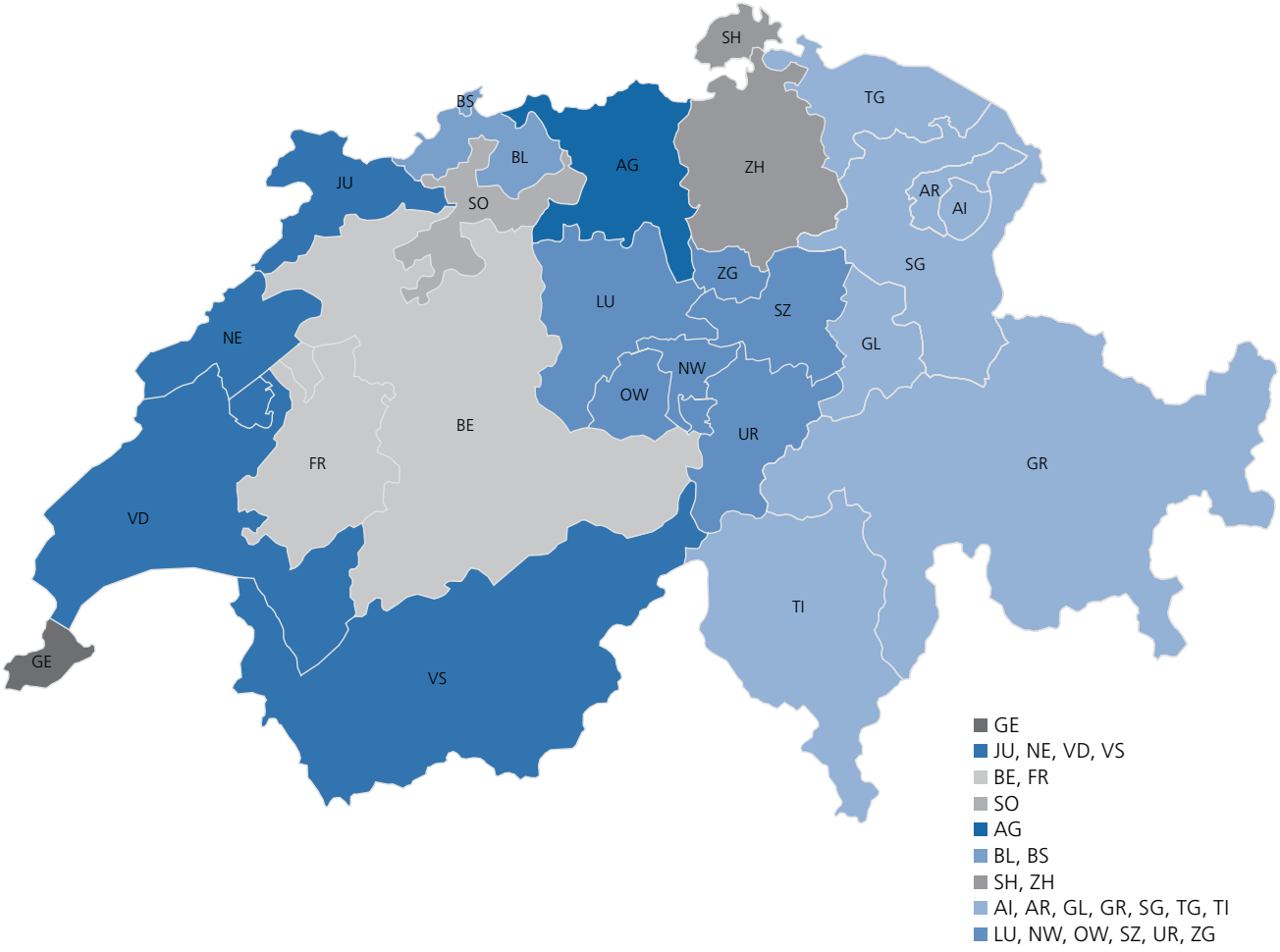

La vigilanza diretta sugli istituti di previdenza è svolta da nove autorità di vigilanza regionali. I registri degli istituti di previdenza soggetti alla vigilanza possono essere consultati mediante i link sui siti Internet delle singole autorità di vigilanza.

Cantone	Autorità di vigilanza
GE	Autorité cantonale de surveillance des fondations et des institutions de prévoyance Rue de Lausanne 63 1211 Genève 1
JU, NE, VD, VS	Autorité de surveillance LPP et des fondations de Suisse occidentale Avenue de Tivoli 2 1002 Lausanne
BE, FR	Bernische BVG- und Stiftungsaufsicht (BBSA) Belpstrasse 48 3000 Bern 14
SO	BVG- und Stiftungsaufsicht Rötistrasse 4 4501 Solothurn
AG	BVG- und Stiftungsaufsicht Aargau (BVSA) Bleichemattstrasse 7 5011 Aarau
BL, BS	BVG- und Stiftungsaufsicht beider Basel (BSABB) Eisengasse 8 4001 Basel
SH, ZH	BVG- und Stiftungsaufsicht des Kantons Zürich (BVS) Neumühlequai 10 8090 Zürich
AI, AR, GL, GR, SG, TG, TI	Ostschweizer BVG-und Stiftungsaufsicht Poststrasse 28 9001 St.Gallen
LU, NW, OW, SZ, UR, ZG	Zentralschweizer BVG- und Stiftungsaufsicht (ZBSA) Bundesplatz 14 6002 Luzern

6.4 Vigilanza diretta

Fondazione d'investimento soggetta a vigilanza	Data di chiusura	Patrimonio complessivo 2011 (in migliaia di franchi)	Numero di gruppi d'investimento 2011
AAA Fondation pour l'Accès à l'Allocation d'Actifs en liquidation	31.12.	-	-
AFIAA Anlagestiftung für Immobilienanlagen im Ausland	30.09.	1'027'485	1
Akriba Immobilien Anlagestiftung	31.12.	146'141	1
Allianz Suisse Anlagestiftung	31.03.	908'431	7
Anlagestiftung der Migros-Pensionskasse	31.12.	9'893'278	6
Anlagestiftung der UBS für Personalvorsorge	30.09.	5'137'646	35
Anlagestiftung fenaco LANDI	31.12.	1'078'320	1
Anlagestiftung Pensimo für Personalvorsorge-Einrichtungen	31.12.	1'133'310	2
Anlagestiftung Swiss Life	30.09.	1'950'476	15
Anlagestiftung Testina für internationale Immobilienanlagen	31.12.	437'024	4
Anlagestiftung Winterthur für Personalvorsorge (AWi)	31.12.	1'219'220	17
ASSETIMMO Immobilien-Anlagestiftung	31.03.	1'619'687	2
Avadis Anlagestiftung	31.10.	6'420'779	26
Avadis Anlagestiftung 2	31.10.	1'304'124	3
Bâloise-Anlagestiftung für Personalvorsorge	31.12.	1'239'273	9
Constivita Immobilien Anlagestiftung	31.12.	82'304	1
Credit Suisse Anlagestiftung	30.06.	16'159'414	43
Credit Suisse Anlagestiftung 2. Säule	30.06.	1'960'488	8
ECOREAL Schweizerische Immobilien Anlagestiftung	30.09.	64'472	1
Fidip Fondation immobilière des institutions de prévoyance	30.09.	286'394	1
Fondation Hypotheka	31.12.	828'753	1
Helvetia Anlagestiftung	31.12.	200'469	7
HIG Immobilien Anlage Stiftung	30.09.	724'965	1
Immobilien-Anlagestiftung Adimora	30.09.	47'298[1]	1
Immobilien-Anlagestiftung Turidomus	31.12.	3'220'304	2

Fondazione d'investimento soggetta a vigilanza	Data di chiusura	Patrimonio complessivo 2011 (in migliaia di franchi)	Numero di gruppi d'investimento 2011
IMOKA-Immobilien-Anlagestiftung	30.09.	367'193	1
IST Investmentstiftung für Personalvorsorge	30.09.	5'309'568	35
IST2 Investmentstiftung	30.09.	35'253	2
LITHOS Fondation de placement immobilier	30.09.	218'665	1
Patrimonium Anlagestiftung	30.06.	42'989	1
PRISMA Fondation suisse d'investissement	31.03.	487'420	17
Renaissance PME fondation suisse d'investissement	30.06.	50'311	3
Rimmobas Anlagestiftung	30.09.	675'227[1]	1
Sarasin Anlagestiftung	31.12.	1'342'611	17
Sihl Investment Foundation for Alternative Investments	31.12.	1'187'690	4
Swisscanto Anlagestiftung	30.06.	14'742'000	27
Swisscanto Anlagestiftung Avant	30.06.	1'427'000	8
Tellco Anlagestiftung	31.12.	1'388'006	9
UBS Investment Foundation 2	30.09.	380'651	6
UBS Investment Foundation 3	30.09.	669'630	3
Unigamma Anlagestiftung	31.12.	5'519	1
VZ Anlagestiftung	31.12.	348'684	5
VZ Immobilien-Anlagestiftung	31.12.	59'954	1
Zürich Anlagestiftung	31.12.	10'904'075	29
TOTALE		**96'732'501**	**366**

[1] Esercizio prolungato – più di 12 mesi

Istituto collettore	**31.12.**	**7'320'414**
Fondo di garanzia	**31.12.**	**922'494**

7
Abbreviazioni

ASA	Associazione svizzera d'assicurazioni
ASA	Associazione svizzera degli attuari
ASG	Associazione svizzera di gestori di patrimoni
ASIP	Associazione svizzera delle istituzioni di previdenza
CAC	Chambre suisse des actuaires-conseils (Camera svizzera degli esperti di casse pensioni)
CAV PP	Commissione di alta vigilanza della previdenza professionale
CDF	Controllo federale delle finanze
DFF	Dipartimento federale delle finanze
DFI	Dipartimento federale dell'interno
FINMA	Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari
IPDP	Istituti di previdenza degli enti di diritto pubblico
KGAST	Conférence des Administrateurs de Fondations de Placement
LICol	Legge del 23 giugno 2006 sugli investimenti collettivi (Legge sugli investimenti collettivi; RS *951.31*)
LPP	Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (RS *831.40*)
OFond	Ordinanza del 10 e del 22 giugno 2011 sulle fondazioni d'investimento (RS *831.403.2*)
OPP 1	Ordinanza del 10 e 22 giugno 2011 concernente la vigilanza nella previdenza professionale (RS *831.435.1*)
OPP 2	Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (RS *831.441.1*)
RS	Raccolta sistematica del diritto federale
SECA	Swiss Private Equity & Corporate Finance Association
SFA	Swiss Funds Association
Swiss GAAP RPC	Raccomandazioni concernenti la presentazione dei conti
UFAS	Ufficio federale delle assicurazioni sociali
VQF	Verein zur Qualitätssicherung von Finanzdienstleistungen